N. 4698 / 10 R.G. P.M.
N 2578 / 12 R.G. TRIB.
N 2252 / 13 Reg.Sent

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 16 del mese di Settembre DUEMILATREDICI

IL GIUDICE MONOCRATICO dott. F. CISTULLI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE MONOCRATICA

Con la presenza del P.M. ONORARIO dott. M.R. Scolozzi
Con l'assistenza dell'ausiliario R. GRECO
Ha pronunciato, mediante lettura integrale, la seguente

SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa penale di primo grado
Contro

1 – [illegible] nato a [illegible] e res. [illegible] [illegible] in strada [illegible] domic. eletto - Libero contumace, difeso di fiducia dall'avv. Antonio La Scala assente, sost. con delega dall'avv. Antonio Particaro -

IMPUTATO

Ved. foglio allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 16-9-13
TRASMESSA AL P.G. 17-9-13
COMUNICATA IL
Appello o ricorso per cassazione
il
Trasmissione atti in Corte App./
Cass. il
Trasmesso estratto al contumace
il
notificato il
SENTENZA IRREVOCABILE
il

Scheda per
redatta il
N. Camp.Penale
N. Reg. Esec.
Procura Repubblica di Bari
Estratto Sentenza trasmessa
a
il
N.Rep.
N. Mod.71M.E.
Atti Giud. del
Art. N. Mod. 9
Camp. Civ. N.
Comunicazione ex art.27 reg.es.
cpp il

IMPUTATO

- Per il reato di cui all'art. 5 del D.L.vo nr. 74/2000, per avere, in qualità di amministratore unico, per il periodo dal 30.01.2002 al 08.10.2004 e dal 13.05.2005 al 08.01.2007, della ", P. IVA ; già con sede in Bari- Strada esercente l'attività di "*fabbricazione poltrone e divani*", in fallimento dal 08.01.2007, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omesso la presentazione, essendovi obbligato, della dichiarazione annuale dei redditi, relativa a dette imposte, per l'anno d'imposta 2004, con relativa imposta evasa superiore ad € 77.468,53.

Accertato in Bari, in data 11 novembre 2008.

MOTIVAZIONE

In seguito ad opposizione a decreto penale di condanna il gip in data 20 agosto 2012 disponeva il giudizio immediato nei confronti di per il reato di cui all'art. 5 del d.l.vo n. 74 del 2000. Dopo due rinvii preliminari determinati da vizi di notificazione del decreto introduttivo nei confronti dell'imputato, all'odierna udienza, sentite le parti, la scrivente ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 469 c.p.p..

Il delitto contestato rientra nell'ambito dei delitti di pura omissione che si realizza con l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali relative o all'imposta sui redditi o quella sul valore aggiunto e che si consuma non nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni fissato dalla norma tributaria, ma, in virtù del capoverso di cui all'art. 5 citato, con il decorso di novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dalle leggi tributarie. La norma tributaria fissa al 31 ottobre dell'anno successivo il termine massimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione relativa a dette imposte. Sicche aggiungendo i 90 giorni contemplati dal capoverso dell'art. 5 il reato il reato si è consumato il 29 gennaio 2006. Ne deriva che essendo decorso il termine massimo di sette anni e mezzo il delitto si è prescritto il 28 luglio 2013.

P.Q.M.

Visto l'art. 469 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di per il delitto ascrittogli in quanto estinto per prescrizione.

Motivazione contestuale.

Bari, 16 settembre 2013

Il giudice

Dott.ssa Flora Cistulli

dep. 16.9.13